



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa – Polizia Locale

Il Comandante

Prot.n.025613/2011

Ordinanza Dirigenziale Nr. 0258/2011

IL DIRIGENTE DELLA VI^a A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.

Premesso che con D.C.C. nr.13 del 15 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, recante “**Approvazione del Piano Comunale e Regolamento al Commercio su aree pubbliche**”, fatte salve le modifiche previste dal nuovo Piano del Commercio in fase di attuazione da parte del Consiglio Comunale, veniva individuata l’area comunale in Contrada Lamandia – Località Capitolo, con nr.10 posteggi di merci varie e prodotti alimentari, esclusi carni e pesce, alle giornate del periodo estivo, in considerazione della tipologia della località balneare con altissima presenza di turisti e bagnanti anche provenienti dalle località vicinarie;

Dato atto che in sede di predisposizione delle aree destinate a tali attività possono provvisoriamente individuarsi sulla sede stradale nr.14 posteggi destinati ad operatori commerciali così come allo studio della Bozza del nuovo **Piano Comunale e Regolamento al Commercio su aree pubbliche** da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, seppure allo stato attuale l’assegnazione ufficiale e temporanea interesserà solo 10 posteggi in favore dei primi 10 operatori commerciali così come individuati nella relativa graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel mese di maggio 2011;

Considerato che per consentire il regolare svolgimento del mercato su area pubblica così come individuato ed istituito occorre disciplinare in modo adeguato la circolazione veicolare nelle aree all’uopo individuate e destinate, vietando la sosta/fermata, mediante apposizione di specifica segnaletica stradale regolamentare ai sensi del vigente codice della strada e suo Regolamento di Esecuzione;

Ritenuto indispensabile rendere l’area sicura sotto l’aspetto della salvaguardia della pubblica incolumità e del traffico veicolare, predisponendo in corrispondenza della zona mercatale apposito “Divieto di Sosta” con rimozione, dalle ore 07,00 alle ore 22,00 nel periodo **01 Aprile al 30 Settembre di ogni anno**, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, nonché dei veicoli degli operatori commerciali regolarmente autorizzati, - ma questi ultimi limitatamente al carico e scarico delle merci destinate alla vendita, ovvero solo se il veicolo stesso può essere contenuto all’interno del posteggio stesso come risulta individuato sulla sede stradale;

Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire la sosta nella zona meglio sopra indicata, secondo la migliore collocazione ed individuazione in loco, a cura della Polizia Municipale, della segnaletica orizzontale e verticale finalizzata ad imporre le prescrizioni e limitazioni;

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento.

- E’ istituito, ogni anno, nel periodo dal **01 Aprile al 30 settembre**, con orario dalle ore **07,00 alle ore 22,00**, in Monopoli, sull’area mercatale sita in Contrada Lamandia/Località Capitolo, posta nella strada senza uscita (vs S.P. Francestomare) prospiciente l’ingresso del complesso residenziale denominato “Macchia di Mare”, per ml. 105 solo lato mare – area meglio indicata come posteggi nel vigente Piano Comunale e Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n.13 del 15 marzo 2004 -, **il Divieto di sosta** con rimozione (Fig.II 75 art.120 del Regolamento di Esecuzione al c.d.s.), eccetto i veicoli degli operatori commerciali qualora contenuti all’interno di ciascun posteggio; secondo la collocazione indicata nell’allegato A al presente Provvedimento;
- Nello stesso tratto di strada di cui al punto precedente – lato monti – è altresì istituita la regolamentazione della sosta dei veicoli a spina (Fig.II 444 art.149 Regolamento Esecuzione c.d.s.).

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale ed integra o abroga tutte le precedenti incompatibili con quest’ultima.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell’area avrà cura di rendere noto all’utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento .

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all'Ufficio Messaggi notificatori per l'invio a:

- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
- Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

A V V I S A

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI Area organizzativa Polizia Locale.


Dal Comando della Polizia Municipale li, 03 giugno 2011



IL DIRIGENTE VI^A A.O. - POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)



IL DIRIGENTE V.I.A.O. POLIZIA LOCALE
COMANDANTE DELLA P.M.
Magg. Dott. Michele PALUMBO



COMUNE DI MONOPOLI
Provincia di Bari

INDIVIDUAZIONE DI PIAZZOLE PER LA
VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E
NON ALIMENTARI

Zona: Capitolo - Lamandia
Scala: 1:500



area circa **7,00 x 5,00 mt**
13 Stalli di dimensioni 7,00 X 5,00 mt
1 Stallo di dimensioni 8,00 X 4,00 mt

Istruttore Tecnico
A.G. III^a Lavori Pubblici
Geom. Massimo Quaranta

Istruttore Direttivo
Ufficio Commercio
Vincenzo Danese